

STATUTO

**DELL'ASSOCIAZIONE EX ALUNNI
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI DI PAVIA**

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione ex Alunni dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia" regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha temporaneamente sede in Pavia, presso il Collegio Cairoli – Piazza Cairoli 1.

Con propria delibera il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni nelle città ove risiedano almeno 10 associati effettivi.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è fissata a tutto il 31 Dicembre 2070 e la stessa potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere i vincoli culturali tra il corpo docente e gli ex Alunni;
- b) Stabilire, mantenere e sviluppare le relazioni tra gli ex Alunni, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni;
- c) accrescere e diffondere la conoscenza dello IUSS in Italia e all'estero;
- d) stabilire e rafforzare i legami con il mondo del lavoro, promuovendo canali di scambio e formazione presso aziende, ordini professionali, enti di ricerca, enti locali e governativi;
- e) concorrere ad iniziative in favore degli Alunni.

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale e incoraggia il libero scambio di idee.

L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e di ente non commerciale ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 – RAPPORTI TRA GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione agiscono in piena cooperazione con l'obiettivo di conseguire efficacemente i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Il Consiglio aggiorna costantemente gli associati in merito alla propria attività, sollecita la partecipazione ai dibattiti e la formulazione di proposte sui temi d'interesse dell'Associazione.

Al fine di promuovere i rapporti tra i propri organi, l'Associazione si avvale degli strumenti di comunicazione informatica più diffusi.

ART. 6 – RAPPORTI CON I COLLEGI UNIVERSITARI

L'Associazione riconosce il valore del senso di appartenenza dei propri associati

alla comunità dei Collegi di provenienza. A tale scopo incoraggia la partecipazione dei propri iscritti alle attività delle Associazioni Alunni dei rispettivi Collegi e intrattiene rapporti di collaborazione con dette Associazioni.

ART. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e da eventuali avanzi derivanti dalle gestioni precedenti.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni e liberalità di natura

mobiliare ed immobiliare, erogazione dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell'Associazione.

l'Associazione potrà accogliere conferimenti e contributi da parte di Enti pubblici e privati.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART. 8 – ASSOCIATI

Ai fini dell'Associazione si considera ex Alunno chi abbia concluso un ciclo di studi (ordinario, post lauream, master) presso lo IUSS e versato la quota associativa.

Gli associati si impegnano a perseguire i fini istituzionali dell'Associazione.

A tal fine gli associati eleggono un recapito presso il quale possono essere raggiunti dalle comunicazioni e informano tempestivamente l'Associazione della sua eventuale variazione.

Gli ex Alunni si impegnano a trasmettere all'Associazione le loro eventuali pubblicazioni e a rendere nota la propria posizione professionale o il proprio ambito di ricerca.

Il recesso dall'Associazione si manifesta con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare per il quale è stata corrisposta la quota associativa.

ART. 9 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo definisce annualmente l'importo delle quote associative.

Nel definire le quote il Consiglio prevede forme di incentivo alla partecipazione e agevolazioni per i giovani associati.

La qualità di associato viene meno in caso di dimissioni comunicate al Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile neanche per causa di morte.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente onorario;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è convocata e costituita a norma di Statuto, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario e dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in altro luogo idoneo proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e mediante posta anche elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Hanno diritto di partecipazione e di voto gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano inviato dimissioni volontarie.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati non consiglieri mediante delega scritta. E' ammesso un massimo di tre deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e il diritto degli associati a partecipare all'Assemblea e per constatare se l'Assemblea sia validamente costituita.

I membri del Consiglio Direttivo dello IUSS, i Rettori dei Collegi e i Presidenti delle Associazioni Alunni dei Collegi universitari sono membri di diritto dell'Assemblea dell'Associazione con funzioni consultive.

A) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto. E' compito dell'Assemblea ordinaria eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nonché definire le linee strategiche dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta, per giustificati motivi, al Consiglio Direttivo da almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano inviato dimissioni volontarie.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

B) Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre decimi degli associati, con comunicazione agli associati otto giorni prima dell'adunanza. Essa delibera sull'approvazione e le modificazioni dello Statuto Sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di assegnazione del patrimonio sociale secondo il disposto del D.Lgs. 460/97. E' validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 12 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Direttore dello IUSS è Presidente Onorario dell'Associazione. Presiede l'Assemblea degli associati e può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, ha potere di firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e procuratori.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi; cura la corretta gestione amministrativa dell'Associazione e l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendolo alla ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.

In caso di impedimento i poteri del Presidente sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto in modo da garantire la rappresentanza dei corsi pre e post lauream e le diverse aree disciplinari; esso rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è formato da undici ex Alunni che abbiano concluso un ciclo di studi presso lo IUSS.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio ha facoltà di invitare a partecipare alle proprie riunioni, in funzione meramente consultiva, singoli Associati o altri soggetti estranei all'Associazione.

Il Consiglio elegge annualmente tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo vengono conferiti tutti i compiti e i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo, a mero scopo esemplificativo, deve:

- a) procedere alla convocazione delle assemblee;
- b) predisporre il rendiconto dell'esercizio sociale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli associati;
- c) deliberare sull'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- d) predisporre e dare attuazione ad un eventuale regolamento;
- e) stabilire le modalità per mantenere i contatti con le eventuali rappresentanze delle delegazioni locali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di due volte all'anno, nonché ogni qualvolta Il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno

cinque dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Le deliberazioni risulteranno da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate ed in tale ipotesi gli altri membri nomineranno un Consigliere in sostituzione di quello decaduto; decadono, inoltre, per sopravvenute condizioni di incompatibilità e per quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Il consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'Associazione sono quelli previsti dalla vigente normativa che per le Associazioni non riconosciute e senza scopi di lucro è quella prevista dal D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia ai sensi del D. lgs. 460/1997 e

